

Alla Corte dei conti
Ufficio di controllo preventivo sugli atti del
Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, del Ministero per i beni e le
attività culturali, del Ministero della salute
e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
ROMA
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@co
rteconticert.it

All' Ufficio centrale di bilancio
SEDE
Rgs.ucb-lavoro.gedoc@pec.mef.gov.it

E, p.c.

Ufficio di Gabinetto

Segretariato Generale
SEDE

Oggetto: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro della salute, recante adozione dell'Atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria per il conferimento di incarichi ai medici per il presidio INPS di funzioni relative all'invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale.
Riscontro a rilievo.

Si fa riferimento alle osservazioni formulate in merito al decreto indicato in oggetto ed alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota prot. 13108 del 30 marzo 2021, nonché a quella dell'Ufficio Centrale di Bilancio prot. n. 3293 del 1° aprile 2021, per rappresentare quanto segue.

In via del tutto preliminare occorre precisare che gli incarichi professionali conferiti dall'INPS ai medici, sulla base dell'Atto di indirizzo di cui al D.M. del 12 febbraio 2021, non sono riconducibili all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, i cui riferimenti – infatti – non si rinvergono nel provvedimento in esame.

Più precisamente, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, il comma 458 dell'articolo 1, autorizza l'Istituto alla stipula delle convezioni di cui all'Atto di indirizzo *“per assicurare [...] il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli”*.

Pertanto, sulla base di una previsione normativa evidentemente di carattere speciale, l'Inps è autorizzato ad avvalersi delle prestazioni professionali di tali figure, all'unico fine di poter garantire il regolare svolgimento di attività istituzionali in settori di particolare rilevanza sociale e assistenziale.

La citata legge n. 160/2019 – nella consapevolezza che la normativa di settore che si è venuta a sviluppare negli ultimi anni ha assegnato all'Istituto crescenti competenze per la verifica delle condizioni di invalidità finalizzate all'accesso alle prestazioni sociali e assistenziali – ha ritenuto che la prevalente esigenza di assicurare il regolare assolvimento delle attività medico-legali potesse essere realizzata mediante il ricorso ad incarichi professionali, da conferire a medici esterni all'Inps individuati in base a criteri precisi e trasparenti.

Tale finalità e, ancor di più, il fatto che tali prestazioni verranno rese da professionisti – non immediatamente riconducibili alla categoria dei lavoratori subordinati – consente di ritenere che si verta in un contesto diverso da quello regolato dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

Piuttosto, si potrebbe ritenere che tali incarichi professionali siano riconducibili alle finalità di cui all'articolo 36, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165, in quanto l'INPS si avvarrà dei predetti professionisti per far fronte alle comprovate esigenze di carattere eccezionale espressamente richiamate dal citato articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Per quanto invece attiene alla richiesta di chiarimenti sulle modalità di gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 460, della citata legge n. 160/2019, si rappresenta che questa Direzione Generale ha concordato con l'Inps (che in data 23 aprile 2021 ha formalizzato tale intesa con la nota allegata) di rendicontare – in analogia con quanto già avviene per il funzionamento del Polo Unico per le visite fiscali – lo svolgimento delle attività previste dal provvedimento in esame mediante un'apposita relazione annuale da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed eventualmente per opportuna conoscenza anche al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica. Tale documento consentirà di descrivere adeguatamente le attività espletate dai medici incaricati delle funzioni relative all'invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale di cui al citato decreto, unitamente alla puntuale indicazione dei relativi oneri.

Sulla base degli elementi riportati dall'Istituto in tale relazione annuale, potranno quindi essere trasferite le relative risorse a copertura dei costi sostenuti.

Nel ringraziare della collaborazione si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

L.G.

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.